



FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI
DONATORI DI SANGUE
CONFERENZA DEI PRESIDENTI REGIONALI

REGOLAMENTO

Art. 1 - COMPOSIZIONE

La Conferenza dei Presidenti delle Federazioni regionali FIDAS è costituita dai Presidenti delle Federazioni regionali e dai Presidenti delle Associazioni federate che costituiscono l'unica presenza FIDAS in una regione;

Art. 2 – FUNZIONI

La Conferenza esercita la propria funzione nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari della Federazione Nazionale e secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

In particolare deve:

- armonizzare gli interventi da effettuare e le decisioni da assumere da parte dei vari Presidenti regionali, nella loro titolarità di rapporto con la Regione in tema di salute, in particolare per quanto legato alla medicina trasfusionale;
- operare affinché accordi e decisioni presi a livello nazionale dalla FIDAS con Organi ed Enti dello Stato, nell'ambito di atti di indirizzo e coordinamento generali prescritti dalla legislazione vigente, vengano attuati in modo quanto più uniforme nelle varie regioni;
- svolgere funzione propositiva e consultiva nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale portando a loro conoscenza problematiche che possono avere riflessi a livello nazionale;
- raccogliere dati, notizie e rendiconti sulle attività, collegate alla donazione ed alla raccolta del sangue, ed i relativi rapporti associativi delle singole Regioni. I Presidenti regionali sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti dalla Conferenza per un utile interscambio di conoscenze a livello locale e nazionale.

Art. 3 – COORDINATORE

La Conferenza elegge al suo interno un Coordinatore, che dura in carica quattro anni.

Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni della Conferenza, ne dispone l'O.d.G. e ne controfirma i verbali.

Il Coordinatore ha, inoltre, il compito di rappresentare la Conferenza in seno al Consiglio Direttivo Nazionale e riferisce ai componenti della Conferenza stessa sui lavori e le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Coordinatore decade dall'incarico per:

- ❖ dimissioni;
- ❖ cessazione dalla carica di Presidente regionale;
- ❖ revoca motivata da parte della Conferenza.
- ❖ **Decadenza/dimissioni del Consiglio Direttivo nazionale**

Art. 4 – VICE COORDINATORE

La Conferenza, inoltre, elegge al suo interno un Vice Coordinatore che assume anche la funzione di Segretario.

Nel caso di impedimento del Coordinatore, il Vice Coordinatore convoca e presiede le riunioni della Conferenza e lo sostituisce per il compito di rappresentanza della Conferenza, anche presso il Consiglio Direttivo Nazionale.

Qualora si renda vacante la carica di Coordinatore, il Vice Coordinatore ne assume le funzioni fino alla successiva riunione della Conferenza da convocare entro 60 giorni, che provvede alla nuova elezione.

In qualità di Segretario redige e trasmette a tutti i Presidenti regionali FIDAS i verbali delle riunioni e provvede alla conservazione dell'archivio; gli sono inoltre demandati compiti esecutivi per l'attuazione dei provvedimenti adottati in sede di riunioni della Conferenza.

Il Vice Coordinatore dura in carica quattro anni e decade per le stesse motivazioni indicate per il Coordinatore. **Nel caso di dimissioni/cessazione/revoca anticipate del Coordinatore, il Vice Coordinatore, dopo aver espletato le funzioni di cui al comma 3), decade automaticamente. Il nuovo Vice Coordinatore verrà eletto contestualmente al nuovo Coordinatore.**



FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI
DONATORI DI SANGUE
CONFERENZA DEI PRESIDENTI REGIONALI

Art. 5 – RIUNIONI

Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Ciascun Presidente può farsi validamente rappresentare, in caso di impedimento temporaneo e motivato alle riunioni, da altro componente del proprio Consiglio Direttivo regionale.

La convocazione di una riunione straordinaria avviene per iniziativa del Coordinatore o su richiesta di almeno un terzo dei Presidenti che propongono gli argomenti da porre all'O.d.G.

Le Conferenze si riunisce almeno tre volte l'anno.

Art. 6 – DECISIONI

Le decisioni vengono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Le decisioni adottate sono valide per tutti i Presidenti regionali e vengono trasmesse, a cura del Segretario, al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 7 – RIMBORSO DELLE SPESE

I viaggi, le trasferte e ogni altra spesa connessa sono a carico delle singole Federazioni regionali, fatte salve le spese conseguenti ad attività promosse dalla FIDAS nazionale e quelle sostenute dal Coordinatore, o del Vice Coordinatore, per partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, che sono a carico della Federazione nazionale.

Art. 8 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento può essere modificato con delibera assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti la Conferenza.